

# **L'abolizione del rito Fornero e le novità del d.lgs. 149/22**

di

Lorenzo Zoppoli

Università di Napoli Federico II

# Un percorso di analisi oltre la contingenza

- Riforma sostanziale dei licenziamenti e riforme del processo: un abbinamento necessario o percorsi alternativi?
- In origine veniva prima il processo: i tempi lunghi del contenzioso rendevano le sanzioni insostenibili. Le prime risposte - deboli o ambigue - nel collegato lavoro del 2010, l.n. 183. Scarso successo.

# Le scelte della l. 12/92

La legge Fornero abbinò le due riforme. Le tortuosità sostanziali ebbero compensazione in una riforma del processo ispirata all'accelerazione.

Poteva convenire a entrambe le parti, in particolare all'impresa considerate le vistose debolezze del nuovo testo del 18

# Il d.lgs. 23/2015

- Il Jobs Act reintervenne correggendo ancora la disciplina sostanziale in senso pro *business*.  
Perciò cominciò ad abrogare il rito Fornero per le controversie sul catuc, facendo riespandere il rito ordinario del lavoro.

# Breve bilancio e superamento del rito Fornero

- In pochi anni il rito Fornero, rimasto per il 18 novellato, ha rivelato tutti i suoi molti difetti che hanno prodotto un immenso (rapportato al decennio in cui è stato in vigore) contenzioso in tutti i gradi di giurisdizione e su profili tanto processuali che sostanziali. In particolare dopo Cass. S.U. 17433/2014 e le sentenze della Corte Cost. 78/2015 (Dalfino) e 72/2016, che ne affermano la natura di processo bifasico-monodimensionale, il rito Fornero impone una inutile e costosa duplicazione di un livello di giudizio che costringe comunque ad andare in appello. In sostanza – salvo fori a macchia di leopardo in cui l’accelerazione funzionava - una misura di deflazione di un contenzioso che già di suo andava declinando.

# Breve bilancio ... (segue)

- Quindi un rito che, nato per rendere più rapidi i processi riguardanti un certo tipo di reintegrazione - ad oggetto però sempre più allargato in via interpretativa (v. Minafra 2022, in particolare sull' "identità dei fatti costitutivi") - ha finito per essere un deterrente di fatto. Con problemi interpretativi che negli anni germinavano gli uni sugli altri: ad esempio in materia di lavoro pubblico, escluso o inserito nel campo di applicazione del rito speciale dalla giurisprudenza (v. in un senso, anche per i dubbi sorti nella successione di norme tra il 2012 e il 2015, Cass. 11868/2016, da riferire però all'originario art. 18; nell'altro, con nettezza, Cass. 5701/2021; in dottrina A.D. De Santis 2021). Il punto in effetti non è stato mai chiarito neppure dal legislatore con la riforma Madia.

# Breve bilancio ... (segue)

- Il destino del rito speciale era comunque segnato. Anche perché, mentre diveniva un processo-trappola (Sassani 2023), veniva legato a filo doppio a un'area residuale di rapporti di lavoro ai quali trova applicazione il 18 e non l' "altra reintegrazione" (comunque prevista per il catuc). Se fosse prevalsa la più recente interpretazione in tema di lavoro pubblico (Cass. 2021 cit.), proprio questa sarebbe rimasta una stabile (anzi crescente) area di applicazione. Ma nel 2023 il rito Fornero scompare per tutte le controversie in materia di licenziamento iscritte a ruolo dal 1<sup>^</sup> marzo

# Il d.lgs. 149/2022 (attuativo l. del. 206/2021)

- Con il decreto Cartabia il rito Fornero muore dunque senza lasciare molti rimpianti. Nell'ambito di una riforma più ampia del processo civile che per tanti versi riguarda anche il processo del lavoro. Riforma che crea nuovi problemi processuali (ad esempio 127 bis c.p.c.: processo scritto?) e che porta ancora avanti logiche “aziendalistiche”, di verticalizzazione, semplificazione, normativismo anche nel processo del lavoro (Fontana 2023, RIDL e RGL). Peraltro, pare, senza grandi successi (Boeri-Perotti 2023).

# Il d.lgs. 149/22 ... (segue)

- L'abolizione del rito Fornero integrale (sebbene non immediata: le cause già in svolgimento, anche se oggetto di gravame, continuano ad essere governate da quella disciplina) lascia in eredità un *fast track* (A.D. De Santis 2021) che sembra recuperare l'unica aspettativa unanimemente riposta nel rito abrogato, la celerità. I tratti di questa mini-specialità del contenzioso sui licenziamenti stanno tutti dentro il nuovo art. 441-bis. Ma sono controversi: tendenzialmente viene considerato un sucedaneo del rito Fornero meno efficace e con maggiore discrezionalità (Romeo; Fontana, in RGL, 44, la definisce "norma irrilevante". Più benevola MD 2023)

# Ambiguità e utilità dell'art. 441 bis

- La nuova norma dunque oscilla tra ulteriori ambiguità testuali e sospetta inutilità.
- Emblematica dell'ambiguità la limitazione di questa mini-specialità alle controversie aventi ad oggetto la reintegrazione anche quando devono affrontarsi questioni di qualificazione. Da sottolineare: il *fast track* vale solo per le controversie in cui viene comunque chiesta la reintegrazione, non per ogni controversia in materia di licenziamento.

# Ambiguità e utilità ... (segue)

- Poco convincendo un'interpretazione troppo estensiva (Putaturo 2023, 4: tutte le domande volte ad ottenere la prosecuzione del rapporto di lavoro?), resta il fatto che, in linea con il rito Fornero, pure la mini-specialità risulta agganciata alla sanzione più che al diritto da tutelare. Ora il diritto tutelato è quello alla conservazione del contratto di lavoro estinto *contra legem*: prevedere un *fast track* solo nei casi in cui è prevista la sanzione per la reintegrazione mi pare oggettivamente dare maggiore rilevanza all'interesse a non lasciare in sospeso l'eventuale applicazione della sanzione più pesante per l'impresa. Quindi ancora tutela processuale sbilanciata *pro business*, salvo i casi in cui la reintegrazione è accompagnata da un numero massimo di mensilità per il risarcimento (qui maggiore è la rilevanza dell'interesse del lavoratore alla celerità)

# Ambiguità e utilità ... (segue)

- La reintegrazione del 441bis è anche quella ex d.lgs. 23, ove prevista, per cui sotto questo aspetto il *fast track* non è più agganciato solo al declinante art. 18. Tuttavia a me pare discutibile sotto il profilo sia costituzionale sia sistematico garantire corsia preferenziale e tempi celeri solo in ragione del regime sanzionatorio; più logico sarebbe aver riguardo agli interessi sostanziali in gioco, anche se la sanzione dovesse essere meramente indennitaria (talvolta peraltro non esigua e quindi, se effettiva, con un potenziale di deterrenza da non sminuire)

# Ambiguità e utilità ... (segue)

- I problemi ora trattati diventano meno rilevanti se si ritiene però che il 441bis si risolve solo nell' incentivare poteri che il giudice già aveva (cioè tagliare i tempi o modellare in qualche modo la controversia in ragione del petitum). Certo la norma è piuttosto blanda; e per certi versi pone anche limiti (sacrosanti: tra notificazione a convenuto e terzo e udienza di discussione e per la loro costituzione) al potere del giudice di "tagliare" i tempi. Tuttavia non mi pare così evidente che nella precedente disciplina il giudice avesse una così ampia disponibilità sui tempi del procedimento e sul trattare congiuntamente o separatamente domande connesse e/o riconvenzionali (ma sul *simultaneus processus* per connessione o separazione di cause v. MD 2023, che richiama art. 103.2 c.p.c.).

# Ambiguità e utilità ... (segue)

- In ogni caso, per evitare risposte differenziate in contrasto con il diritto ad agire in giudizio a tutela di un diritto di rilevanza costituzionale, si può interpretare nel senso che in caso di controversie aventi ad oggetto la reintegrazione i tempi **devono** essere tagliati almeno su esplicita richiesta di parte. Resta il fatto che *l'incipit* della norma recita “tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso”. Ma per favorire un'interpretazione estensiva ed equa del 441bis molto credo si possa fare con misure organizzative (*contra* sembra MD 2023).
- Rilevante *l'appel* organizzativo anche per evitare rilancio del 700 c.p.c., esperibile in materia (Romeo), ma nient'affatto equivalente in quanto rito sommario.

# Ambiguità e utilità ... (segue)

- Volendo andare oltre la formulazione letterale della norma, un'applicazione razionalizzatrice ed estensiva dell'indirizzo di politica giudiziaria presente nel 441bis potrebbe dunque portare i giudici - specie i presidenti dei tribunali - a utilizzare il loro potere organizzativo per estendere il *fast track* a tutte le controversie in materia di licenziamento. Da considerare specificamente i problemi derivanti dall'"omologazione" organizzativa indotta da digitalizzazione delle cancellerie e processo telematico (v. SICID, identificativi 220111, 221111)

# Riforme processuali a 50 anni (+1) dall'introduzione del rito speciale

- Un problema importante al riguardo mi pare invece travalicare l' esegesi del 441bis e del nuovo capo introdotto dalla riforma Cartabia. Esso attiene a filosofia e impatto della riforma del processo civile sul processo del lavoro, anche in considerazione dello stato in cui versa il rito speciale a 50 anni dalla sua nascita.

# Riforme processuali a 50 anni ...

## (segue)

- Al riguardo si leggono molti bilanci negativi, per certi versi davvero desolati. Pur riconoscendosi come le istanze di giustizia sostanziale ed effettività delle tutele permangono o addirittura si presentano rinvigorite anche se ovviamente mutate e che formalmente il processo del lavoro poco cambia (MD 2023). Forte però è la spinta a piegare il processo ad esigenze puramente efficientistiche delle imprese o della macchina giudiziaria, con un dilagante “decadentismo” (Pileggi), centralismo (Cassazione spinta ad occuparsi di *ius constitutionis* più che di *ius litigatoris*), calcolabilità, giustizia predittiva o dittatura del precedente (mal digerito), ridimensionamento della giustizia concreta, sostanziale burocratizzazione del ruolo del giudice.

# Riforme processuali a 50 anni ... (segue)

- Taluni ripongono speranze in un rilancio di ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Anche in sede sindacale si sponsorizzano circuiti di conciliazione ed arbitrato (v. RGL quaderno 2023). A me paiono circuiti oggi ancor più deboli di ieri.

# La negoziazione assistita nelle controversie di lavoro

- Nè una valida alternativa mi pare quella della negoziazione assistita pure introdotta dalla riforma Cartabia (art. 2-ter, aggiunto al d.l. 132/2014, conv. con l. 162/2014). Senza arrivare a definire anche questa una “trappola” (Voza 2023, 257; v. art. 4.1 dl 132/2014), forse nemmeno si può considerare uno strumento così innovativo e incisivo da imprimere un nuovo sprint all’effettività di un diritto del lavoro alla ricerca di nuovi equilibri complessivi.
- La negoziazione assistita si risolverebbe essenzialmente in una sorta di “delocalizzazione dell’istruttoria”, espressamente prevista (art. 4 bis e ter del dl 132/2014) dalla dubbia efficacia deflattiva (Boccagna 2022, 81; MD 2023). Tutt’al più la negoziazione assistita può dunque indurre al riconoscimento di prassi da non demonizzare, ma certamente da circondare di cautele.

# La negoziazione assistita nelle controversie di lavoro (segue)

- La nuova, scarna, disciplina non è in verità tale da rassicurare del tutto, là dove ad esempio sembra equiparare, quanto a potenziale dispositivo (art. 2113.4 c.c.), atti dismissori compiuti con la garanzia di un terzo e atti risultanti da un'attività delle stesse parti in contrasto, seppure assistite da legali affiancati eventualmente da consulenti del lavoro. O prevedere una trasmissione dell'accordo alle commissioni di certificazione, che sembra adempimento puramente formale. Pertanto paiono condivisibili interpretazioni che prospettano nuove cautele almeno pari a quelle che la giurisprudenza (da ultimo Cass. 1975/2024) ha delineato con riferimento all'effettività dell'assistenza al lavoratore nelle conciliazioni sindacali (Boccagna 2022, p. 85)

# Processo del lavoro e Costituzione

- Spezzerei dunque una lancia per un particolare impegno dei giudici togati nelle controversie sui licenziamenti in un senso che non scoraggi il contenzioso in materia. Mi rendo conto che con la permanente confusione della disciplina sostanziale e la crescente “dittatura degli algoritmi” (Landi 2024) si tratta di un compito improbo e non di rado di supplenza di un legislatore restio ad intervenire in una materia incandescente. Però indebolire il profilo processuale delle tutele contro i licenziamenti illegittimi oltre quanto già avvenuto con le riforme Fornero e Renzi sul piano sostanziale sarebbe davvero amministrare la giustizia violando i principi fondamentali della nostra Costituzione.

# Processo del lavoro e Costituzione (segue)

- Rassegnarsi a un ruolo burocratico equivale a indebolire le tutele processuali rendendole impermeabili ad istanze di giustizia sostanziale (ovviamente non solo dei lavoratori). Al riguardo invocherei quella che Luhmann chiama la funzione immunizzante del diritto, cioè, in sintesi, la protezione del sistema giuridico da conflitti troppo radicali e dirompenti anche attraverso un ruolo “politico” dei giudici a tutela di diritti fondamentali (L. Zoppoli 2023). La protezione del diritto a non essere licenziati arbitrariamente rientra di certo nei diritti fondamentali da tutelare con massima effettività tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale; di rilievo non minore è la tutela della corretta gestione dell’impresa, a partire dal suo dimensionamento

# Processo del lavoro e Costituzione (segue)

- Il 441 bis, al di là di ambiguità e debolezze, può essere interpretato come uno strumento a disposizione di una magistratura del lavoro che voglia conservare la sensibilità sociale insita nel suo dna. E anche gli intrecci tra nuovo processo civile e rito del lavoro possono essere arginati quanto a negatività (ad esempio evitando la fuga dall'oralità chiovendiana)
- In altri Stati dell'Unione (Francia, Spagna, Germania) il legislatore interviene più puntualmente a migliorare tempi ed efficacia dei sistemi di risoluzione delle controversie (v. DLM.INT, 2024, *special issue*). In Italia occorre far funzionare al meglio le innovazioni anche se non di grande rilievo.

# Processo del lavoro e Costituzione (segue)

- Forse è poco rispetto a quanto ormai pare irrimediabilmente perso del rito originario del 1973 (v. ancora Fontana). Però, almeno in tema di licenziamento, può essere un segnale importante. E può persino indicare un percorso di resilienza, oggi di moda: ricominciare dal processo per riportare equità nella regolazione sostanziale dei licenziamenti

# Riferimenti bibliografici

Boccagna, *Negoziazione assistita, controversie di lavoro, norma inderogabile*, in DLM, 2022, 77 ss.; Boeri, Perotti, *PNRR. La Grande abbuffata*, Feltrinelli, 2023; A.D. De Santis, *Cronaca di una morte annunciata*, in LDE, 3/2021; Dalfino, *La Corte costituzionale e il rito Fornero*, in RIDL, 2015, II, 717 ss.; Esposito-S. Rusciano, *Special issue per i 50 anni del processo del lavoro*, in DLM.INT, 2024 (in corso di pubblicazione); Fontana, *Per una storia critica del processo del lavoro dalla l. 533 ad oggi*, in RIDL, 2023, 325 ss.; Fontana, *Che fine ha fatto il processo del lavoro? Riflessioni dopo «i primi 50 anni» della legge n. 533/1973*, in RGL, 2023, 27 ss.; Landi, *La dittatura degli algoritmi. Dalla lotta di classe alla class action*, Krill Books, 2024; MD, *La riforma della giustizia civile*, paper marzo 2023; N. Minafra, *Bilancio sul rito Fornero a 10 anni dalla sua entrata in vigore. La decisione delle domande proposte in via subordinata*, in LDE, 2/2022; Pileggi, *La trattazione della causa (che non s'ha da fare)*, in I. Piccinini, Pileggi, Sassani, Sordi (a cura di), *Il processo del lavoro. Cinquant'anni dopo (1973-2023)*, Giappichelli, 2023, p. 30; Putaturo, *Le controversie relative ai licenziamenti*, in LDE, 2023, numero speciale; Romeo, *Le controversie sui licenziamenti dopo il rito Fornero*, in MGL, 2023, 103 ss.; Sassani, *Il processo del lavoro a cinquanta anni dal suo debutto: la resistenza all'effimero e le tentazioni dell'omologazione*, in Piccinini e altri, cit., 12; Voza, *Conciliazione sindacale e negoziazione assistita, in Il processo del lavoro compie 50 anni*, RGL, quaderno 7/2023; L. Zoppoli, *Brevi riflessioni sulla «funzione immunizzante» del diritto del lavoro*, in LD, 2023, 409 ss.